

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1153

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MONETI, BELLISARIO, BARTOLOMEI, ZANNINI

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta dell'11 marzo 1964 (Stampato n. 104)*

Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 16 marzo 1964*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è sostituito dai seguenti:

« Il Provveditore agli studi, ove abbia accertato per singole cattedre una deficienza di personale laureato, chiede, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autorizzazione ad inserire, per l'anno scolastico successivo, nelle corrispondenti graduatorie, secondo l'ordine di merito, i maestri laureati di ruolo nella scuola elementare.

Gli insegnanti di cui al precedente comma saranno collocati nelle graduatorie provinciali dei laureati, valutando anche il servizio prestato nella scuola elementare, a cominciare dall'anno in cui i medesimi hanno conseguito la laurea, secondo la tabella di valutazione allegata alla legge 2 agosto 1952.

n. 1132, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229, e saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno dai maestri di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea.

A parità di merito tra il concorrente laureato di ruolo nella scuola elementare e il concorrente laureato non di ruolo, la precedenza spetta a quest'ultimo.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati nonché i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al presente articolo ».

ART. 2.

Per l'anno scolastico 1964-65, l'autorizzazione di cui al precedente articolo sarà chiesta entro 15 giorno dall'entrata in vigore della presente legge e sarà, entro i 15 giorni successivi, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.